

Circolare n. 99  
Firenze, settembre 2010  
Prot. 1106 FF/S/eb

**ALLE  
STAZIONI APPALTANTI LORO SEDE**

**OGGETTO:** ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DELLE IMPRESE EDILI CON DIPENDENTI – DURC IMPRESE EDILI

Con riferimento a quanto in oggetto si ricordano le disposizioni legislative riferite al DURC e al rispetto dei Contratti Collettivi di lavoro e quindi **alla obbligatorietà per le imprese edili con dipendenti di iscriversi in Cassa Edile.**

Ai sensi della vigente normativa (DM 24/10/2007) il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

**Il DURC delle imprese edili con dipendenti deve essere SEMPRE comprensivo della posizione contributiva della CASSA EDILE.**

Di seguito si riportano alcuni riferimenti in materia di durc e le varie fasi in cui esso va richiesto o ricevuto.

#### **APPALTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/2006)**

L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni (art. 118 comma 6 e succ. modifiche). **NEL CASO DI IMPRESE EDILI CON DIPENDENTI, COME PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, LE IMPRESE DEVONO ESSERE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE.**

Il Durc va acquisito (inoltrandolo la richiesta alla Cassa Edile dove ha sede l'impresa)

- per la partecipazione alle gare come verifica dell'autodichiarazione (art.38, commi 2-3)
- per l'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto (art. 38, comma 3);
- per l'affidamento in subappalto (art. 118, comma 2, punto 3)
- per agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- per iscrizione all'Albo Fornitori,
- per il pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori (art. 118, comma 6). In questo caso la Cassa Edile competente al rilascio è quella dove ha sede il cantiere.

Vi preghiamo di porre particolare attenzione all'inserimento dei dati nella sezione **"altri dati del quadro B"** in particolare per quanto attiene il periodo dei lavori che deve riguardare l'effettiva presenza in cantiere dei lavoratori.

Ai sensi della Legge 2/2009 le Stazioni Appaltanti devono acquisire il DURC d'ufficio.

Inoltre, dato quanto previsto dell'art. 47, comma 3, lettera a) del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), Vi invitiamo ad utilizzare la PEC per l'acquisizione dei DURC in quanto tale metodo di ricezione consente una maggior velocità nella consegna dei documenti (in quanto vengono eliminati i tempi ed i disagi connessi all'invio attraverso il canale postale), la sicurezza dell'autenticità, un risparmio di carta e di spese.

### **APPALTI PRIVATI (Decreto 81/2008 art. 90 e succ. mod.)**

Per i lavori privati, il committente deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, **prima dell'inizio dei lavori**:

- il nominativo di tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici),
- la documentazione di ogni singola impresa esecutrice relativa all'idoneità tecnico-professionale:
  1. iscrizione alla Camera di Commercio,
  2. iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile,
  3. applicazione del contratto collettivo di settore,
  4. Durc,
  5. organico medio annuo, distinto per qualifica.

In assenza del DURC documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, **l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa**.

La Legge Regionale Toscana 1/2005 conferma che le Imprese devono indicare il loro numero di iscrizione alla Cassa Edile e che la mancata produzione del DURC è causa ostativa all'inizio dei lavori, è altresì prevista la presentazione del DURC anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

**Le Amministrazioni Comunali sono tenute ad accertarsi, nei casi di imprese edili con dipendenti, che le imprese esecutrici siano ISCRITTE ALLA CASSA EDILE, in applicazione dei contratti di lavoro.**

Si ricorda che il DURC può essere acquisito o presentato via Posta Elettronica Certificata o in **ORIGINALE**. I DURC in fotocopia non hanno valore.

Con l'auspicio di aver sensibilizzato la Vostra attenzione in merito alle tematiche di cui sopra, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Il Direttore  
Rag. Filippo Farolfi

